Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21276

Patente - Esercitazione di guida - Revoca della patente - Guida con foglio rosa - Configurabilità del reato di guida senza patente - Esclusione.

Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 122, comma ottavo, cod. strada e non la contravvenzione di guida senza patente la condotta di chi, essendogli stata revocata la patente, munito del foglio rosa si collochi alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida. **(Cass. Pen., Sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21276) - [RIV-1401P45] Artt. 83, 116, 123 cs.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 29 settembre 2010 il Tribunale di Udine dichiarava M. M. colpevole della contravvenzione di guida senza patente e lo condannava alla pena di giustizia.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il M. chiedendone l'annullamento e censurandola per violazione di legge. Sostiene infatti il ricorrente che egli, al momento del fatto, era effettivamente privo della prescritta patente di guida perchè revocatagli, ma era comunque munito del "foglio rosa" e quindi poteva condurre il mezzo secondo quanto disposto dall'art. 122 C.d.S., disposizione che, al numero 8, prevede soltanto una sanzione amministrativa, nel caso in cui la persona autorizzata per l'esercitazione guidi senza avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha infatti documentato che al momento del controllo da parte della Polizia Stradale di Udine era munito di "foglio rosa", valevole per i veicoli della categoria B in corso di validità. Tanto premesso si osserva che l'art. 122 C.d.S., comma 8, stabilisce che "chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (indicata nella norma)". La disposizione in questione stabilisce poi che alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Pertanto la condotta posta in essere dal M. non configura il reato di cui al D.L.vo n. 285 del 1992, art.116, comma 13, erroneamente contestato, bensì l'illecito amministrativo previsto dall'art.122 C.d.S., comma 8. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va disposta la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Udine per quanto di sua competenza.
(*Omissis*) **[RIV-1401P45] Artt. 83, 116, 123 cs.**